

TABELLA “A”**CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)**

OG2	1.557.552,58	30,8%	CATEGORIA PREVALENTE Subappaltabile nella misura massima del 40% dell'importo contrattuale in assenza di altri subappalti
OS2A	1.168.144,27	23,1%	Qualificazione obbligatoria (superspecialistica SIOS). Il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere in categoria OS2A. Il limite subappaltabile non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima (40%) di cui all'art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i.
OS6	452.695,71	8,9%	Qualificazione non obbligatoria – eseguibile con la qualificazione in classe prevalente, subappaltabile al 100%.
OS7	293.341,17	5,8%	Qualificazione non obbligatoria – eseguibile con la qualificazione in classe prevalente, subappaltabile al 100%.
OS3	354.754,34	7,0%	Qualificazione obbligatoria (importo inferiore al 10%). Subappaltabile al 100%
OS28	171.609,13	3,4%	Qualificazione obbligatoria (importo inferiore al 10%). Subappaltabile al 100%
OS30	668.344,78	13,2%	Qualificazione obbligatoria (superspecialistica SIOS). Il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere in categoria OS30. Il limite subappaltabile non è computato ai fini del raggiungimento della soglia massima (40%) di cui all'art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i.
OS4	103.070,25	2,0%	Qualificazione obbligatoria (superspecialistica SIOS - importo inferiore al 10%). Subappaltabile al 100%
OS24	283.874,10	5,6%	Qualificazione obbligatoria. Subappaltabile al 100%
OG10	4.936,67	0,1%	Qualificazione obbligatoria (importo inferiore al 10%). Subappaltabile al 100%
Totale	5.058.322,99	100,0%	

Per le categorie OS3, OS28 e OS30 i lavori sono eseguibili anche con qualificazione in OG11 per classifica corrispondente. In tal caso il subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere.
Il limite subappaltabile non è comunque computato ai fini del raggiungimento della soglia massima (40% dell'importo contrattuale) di cui all'art. 105, comma 2 del DLgs 50/16 e s.m.i.

E' vietato l'avvalimento ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs. 50/2016.